SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 10 luglio 2002.

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (Decreto n. 618/2002).

02A10810

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2002.

Nomina di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Arnaldo Mariani, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore industria, e il dott. Sergio D'Antoni, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Vista la nota n. 2488-1/1 in data 5 giugno 2002, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la CISL ha designato i signori Antonino Scalfaro e Gianfranco Lagostena, in sostituzione rispettivamente del sig. Arnaldo Mariani, deceduto, e del dott. Sergio D'Antoni, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 14 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il sig. Antonino Scalfaro, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore industria, e il sig. Gianfranco Lagostena, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore pubblica amministrazione, in sostituzione rispettivamente del sig. Arnaldo Mariani, deceduto, e del dott. Sergio D'Antoni dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 18

02A11155

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Francesconi Guillermo Eduardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Francesconi Guillermo Eduardo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 agosto 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di abogado, di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad facultad de Derecheo y Ciencias Sociales» di Buenos Aires, rilasciato il 4 novembre 1994, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritto nel Colegio publico de abogados di Buenos Aires dall'11 maggio 1995, come attestato dal Colegio de abogados stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesconi Guillermo Eduardo, nato a Buenos Aires (Argentina), il 3 agosto 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) l'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11174

DECRETO 27 agosto 2002.

Mancato riconoscimento alla sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico laurea in materie letterarie conseguita presso la facoltà di lettere di Padova come attestato in data 25 marzo 1974; del titolo accademico di laurea in pedagogia conseguita presso il Magistero di Verona, come attestato in data 5 luglio 1993; del diplom in analytischer psychologie conseguito presso «C.G. Jung Institutes Zurich» come attestato in data 7 novembre 1987;

Considerato che la sig.ra Bisi Angelucci è iscritta nel Psycotherapeutinliste, come psychotherapeuten come attestato in data 5 ottobre 1995 dal Ministero federale per la sanità e la tutela dei consumatori austriaco, ai sensi degli articoli 17 e 12 della legge sulla psicoterapia, G.U. federale austriaca n. 361/1990, a seguito del riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito in Svizzera;

Rilevato che, la professione di psicoterapeuta in Italia ha una connotazione professionale autonoma rispetto a quella dello psicologo, infatti è necessario essere prima iscritti all'albo degli psicologi e solo dopo aver conseguito una formazione quadriennale accademico professionale nell'ambito dell'attività psicoterapeutica si può ottenere l'accesso alla professione di psicoterapeuta;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 settembre 1999;

Considerato che la professione di psicologo, di cui l'istante chiede il riconoscimento, in Austria è regolamentata, la richiedente doveva dimostrare — a prescindere dalla sua formazione in psicoterapia — o l'iscrizione all'albo degli psicologi in Austria o provare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione come richiesto con la nota del 24 luglio 2000;

Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di riconoscimento del titolo professionale — ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo — incombe necessariamente sullo stesso richiedente;

Considerato che, nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di questa amministrazione la sig.ra Bisi Angelucci non ha provveduto a trasmettere la documentazione suindicata;

Ritenuto che in mancanza di tali documenti la procedura non può essere utilmente proseguita;

Decreta:

La domanda della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, è respinta.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

02A11175

DECRETO 27 agosto 2002.

Mancato riconoscimento alla sig.ra Campos Neves Teresa Elisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Campos Neves Teresa Elisa, nata il 5 luglio 1969 a V.N. Famalicao (Portogallo), cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico engenharia alimentar conseguito presso la «Escola Superior de Biotecnologia» dell'«Universidad Catolica Portuguesa», nell'anno accademico 1992-1993;

Preso atto delle determinazioni delle Conferenze dei servizi del 22 gennaio 1998 e del 2 marzo 1999;

Considerato che, con la comunicazione dell'8 marzo 1999 questa amministrazione ha invitato la richiedente a produrre un attestato di un'autorità statale portoghese (o anche di un consolato o di un'ambasciata) che dichiarasse se in Portogallo l'esercizio della professione di tecnologo alimentare sia regolamentata o meno e che tale richiesta è stata rinnovata con la nota del 10 giugno 1999;

Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di riconoscimento del titolo professionale — ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo — incombe necessariamente sullo stesso richiedente;

Considerato che, nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di questa amministrazione la sig.ra Campos Neves non ha provveduto a trasmettere la documentazione suindicata;

Ritenuto che in mancanza di tali documenti la procedura non può essere utilmente proseguita;

Decreta:

La domanda della sig.ra Campos Neves Teresa Elisa, nata a V.N. Famalicao (Portogallo) il 5 luglio 1969, cittadina portoghese, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia, è respinta.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

02A11176

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 agosto 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1996/2003, 1° agosto 2000/2007 e 1° agosto 2002/2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 9.626.170.440,00;

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 4.000.000.000,00, i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° agosto 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° febbraio 2003, è accertato nella misura del:

1,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo IT0000367463), cedola n. 14;

1,80% per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 5;

1,80% per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 449.727.323,58, così ripartiti:

€ 187.710.323,58 per i CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo IT0000367463);

€ 190.017.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

€ 72.000.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2002

Il direttore: CANNATA

02A11237

DECRETO 6 settembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 settembre 2002 è pari a 50.454 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 settembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11270

DECRETO 6 settembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 settembre 2002 è pari a 50.454 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 settembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 16 dicembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11271

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Campino Rodriguez Lucero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Campino Rodriguez Lucero, ha chiesto il riconoscimento del titolo di fonoaudiologia conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella seduta del 19 giugno 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di fonoaudiologia conseguito in Colombia il 2 ottobre 1987 presso la «Corporaciòn Universidad Catolica de Manizales» di Manizales dalla sig.ra Campino Rodriguez Lucero, nata a Pereira (Colombia) il giorno 31 marzo 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Campino Rodriguez Lucero è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di logopedista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11018

DECRETO 16 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chambelo Maria Ivone di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Chambelo Maria Ivone, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo denominato curso de fisioterapia, conseguito nell'anno accademico 2001 presso l'istituzione universitaria «Cooperativa de Ensino Superior, Crl - Egaz Moniz» di Monte de Caparica (Portogallo), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 19 giugno 2002;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo denominato curso de fisioterapia, conseguito nell'anno accademico 2001 presso l'istituzione universitaria Cooperativa de Ensino Superior, Crl - Egaz Moniz di Monte de Caparica (Portogallo) dalla sig.ra Chambelo Maria Ivone, nata a Reguengos de Monsaraz (Portogallo) il giorno 13 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11019

DECRETO 16 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boenes Eili Arna Magnerud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Boenes Eili Arna Magnerud, cittadina norvegese, chiede il riconoscimento del titolo di bachelor of science - physioterapy, conseguito nell'anno accademico 1996 presso l'University of Manchester, di Manchester (Inghilterra), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 19 giugno 2002;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo bachelor of science - physioterapy, conseguito nell'anno accademico 1996 presso la University of Manchester di Manchester (Inghilterra), dalla sig.ra Boenes Eili Arna Magnerud, nata a Drobak (Norvegia), il giorno 25 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11020

DECRETO 22 agosto 2002.

Riconoscimento al dott. Dong Wenhui di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Dong Wenhui, cittadino della Repubblica popolare cinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Cina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 marzo 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1º luglio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 luglio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Dong Wenhui è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, conseguito il 19 luglio 1995 presso l'Università cinese unione di medicina della città di Pechino (Istituto cardiovascolare dell'accademia cinese di scienze mediche) dal dott. Dong Wenhui, nato a Tangshan (Cina) il 29 settembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11017

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Annullamento del decreto ministeriale 16 maggio 2002 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro giovanile di formazione sportiva - C.G.F.S. - Società cooperativa a r.l.», in Prato, con nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 135/2002 in data 16 maggio 2002 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 3638 in data 20 marzo 2002 del tribunale civile e penale di Prato con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 135/2002 in data 16 maggio 2002 con il quale la società cooperativa «Centro giovanile di formazione sportiva - C.G.F.S. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Prato (codice fiscale n. 03706120486), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Gilberto Bargellini, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11178

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Africoop - Società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Africoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 02702610235) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gabriele Meloncelli, nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 ottobre 1957, ivi domiciliato in piazza della Libertà n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11029

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Servizi Agro-forestali - Coo. S.A.F. - Società cooperativa a r.l.», in Montecassiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 ottobre 2000 dalle quasli si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Servizi Agro-forestali - Coo. S.A.F. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata) (codice fiscale 01230230433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Cavallaro Alberto, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, ivi domiciliato in Camerino, via Cesare Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11030

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cantina coop. produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», in Maruggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cantina coop. produttori agricoli San Giovanni Battista - Maruggio società coop. a r.l.», con sede in Maruggio (Taranto) (codice fiscale 00403290737), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pietro Chianura, nato a Taranto il 7 gennaio 1963, domiciliato in Manduria (Taranto), via S.Lucia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11031

DECRETO 1° agosto 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lanciano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 2000, con il quale la società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Riccardo De Luca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 luglio 2001 con la quale il dott. De Luca ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. De Luca;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesca Maria Di Leonardo nata a Chieti l'8 gennaio 1969, residente a Chieti in via dei Frentani, 121/E, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanciano (Chieti), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Riccardo De Luca, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11033

DECRETO 8 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mimosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Mimosa Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano (codice fiscale 01822050132), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Alessandro Tantardini, nato a Cremona il 5 dicembre 1954 domiciliato in Cremona, via Gaetano Tibaldi n. 5;

dott. Claudio Durazzi nato a Firenze il 6 gennaio 1959 ed ivi domiciliato in via Lunga n. 22;

avv. Andrea Leoni nato a Bussolengo (Verona), domiciliato in Verona, via del Pontiere n. 23,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11032

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Vittoria - Piccola società coop.va a r.l. in liquidazione», in Grottaglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 12 aprile 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Vittoria - Piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Grottaglie (Taranto) (codice fiscale n. 02203350737) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Mariella Fanuli, nata ad Erchie (Brindisi) il 24 maggio 1971, con studio in Erchie (Brindisi), via Marconi n. 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11177

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop.va sociale Nuova dimensione - Coop.va di servizi socio-educativi S.c. a r.l.», in Nole, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop.va sociale Nuova dimensione - Coop.va di servizi socio-educativi S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Nole (Torino) (codice fiscale n. 06295630013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Massimo Melone, nato a Novara il 1º gennaio 1969, domiciliato in Novara, via Biglieri n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11179

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 febbraio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, in corso di pubblicazione, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002» integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di per-

fezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, il logo dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», manifestazione sportiva che si svolgerà sulle montagne piemontesi nel 2006.

Completano il francobollo la leggenda «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11161

DECRETO 18 giugno 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A 2001/2002 «Juventus Campione d'Italia», nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio serie A, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, alternati, lo stemma della Juventus e lo scudetto tricolore, per un totale di cinque stemmi e cinque scudetti. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 4,92».

La vignetta raffigura, in primo piano, il gesto atletico di un calciatore che indossa i colori della squadra della Juventus e in alto lo stemma della società sormontato da due stelle; sullo sfondo, in un incastro di colori, è rappresentato lo scudetto tricolore.

Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS F.C. CAMPIONE D'ITALIA 2001-2002» la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11159

DECRETO 18 giugno 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei «Militari italiani in missione di pace», nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dei militari in missione di pace;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo dei «Militari italiani in missione di pace», nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce su un fondo che riporta i colori della bandiera italiana, gli stemmi delle Forze armate, che espletano anche missioni internazionali di pace e precisamente, dall'alto e da sinistra a destra, lo stemma dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

Completano il francobollo la leggenda «MILITARI ITALIANI IN MISSIONE DI PACE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11160

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, della legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata una ulteriore emissione integrativa di carte valori postali celebrative

e commemorative per l'anno 2002 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura in primo piano a sinistra Padre Pio, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Roma; a destra sono rappresentati, in alto la stilizzazione della grande Chiesa in costruzione in San Giovanni Rotondo, progettata dall'architetto Renzo Piano e in basso la facciata dell'Ospedale fondato da Padre Pio che denominò «Casa sollievo della sofferenza».

Completano il francobollo la leggenda «PADRE PIO SANTO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11156

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del bicentenario della istituzione del Ministero dell'interno e dell'Istituto prefettizio, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, della legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata una ulteriore emissione integrativa di carte valori postali celebrative

e commemorative per l'anno 2002 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del bicentenario della istituzione del Ministero dell'interno e dell'Istituto prefettizio;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo del bicentenario della istituzione del Ministero dell'interno e dell'Istituto prefettizio, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta delimitata in basso da una banda dorata, raffigura su un fondino celeste la stilizzazione grafica, in bianco, del palazzo del Ministero dell'interno, sito sul colle del Viminale di Roma e, parzialmente sovrapposta, la stilizzazione in oro dell'edificio di una prefettura, organo provinciale rappresentante del Governo.

Completano il francobollo le leggende «1802 - 2002 BICENTENARIO ISTITUTO PREFETTIZIO», e «MINISTERO DELL'INTERNO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11157

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Cenni di Pepo detto Cimabue, nel VII centenario della morte, nel valore di € 2,58.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, della legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2001), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato ad un'opera di Cenni di Pepo detto Cimabue, nel VII centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Cenni di Pepo detto Cimabue, nel VII centenario della morte, nel valore di € 2,58.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 64,50».

La vignetta raffigura un particolare del «Crocifisso» conservato nella Basilica di San Domenico in Arezzo, opera realizzata da Cimabue presumibilmente tra il 1265 e il 1269.

Completano il francobollo le leggende «CROCIFISSO», «CIMABUE» e «BASILICA DI SAN DOMENICO-AREZZO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,58».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Gestione servizi bar» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 11 luglio 2002;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata ha saldato il debito relativo ai contributi obbligatori;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'articolo 2544 del codice civile, della società cooperativa

di produzione e lavoro «Gestione servizi bar» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 28 gennaio 2000 con atto a rogito notarile dott. Luigi De Riso, repertorio n. 29209, iscritta nel registro delle imprese al n. 14924/2000 della Camera di commercio, industriale, artigianato e agricoltura di Cagliari, B.U.S.C. n. 4773.

Cagliari, 20 agosto 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A11170

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Lombardia ed Umbria e la regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Lombardia e Umbria e della regione autonoma della Valle d'Aosta, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che le regioni Lombardia e Umbria e la regione autonoma della Valle d'Aosta hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché uve delle varietà Pinot Nero, Moscato e Lugano atte a dare vini spumanti;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria atte a dare vini da tavola nonché uve delle varietà Trebbiano toscano b, Verdello b, Cannaiolo b, Malvasia bianca lunga b, Grechetto, Chardonnay, Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco atte a dare vini spumanti;

uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma della Valle d'Aosta atte a dare vini da tavola nonché per i prodotti ottenuti dalla varietà Prié Blanc atte a dare vini spumanti.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A11162

DECRETO 2 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nelle regioni Umbria e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Umbria e Lazio provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine della regione Umbria, di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Pinot B», «Chardonnay», «Pinot N», «Pinot G» e «Grechetto».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 27 agosto 2002.

Soppressione della sezione doganale pacchi postali e posta lettere dipendenti dalla dogana di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Considerato che l'Ente Poste Italiane S.p.a. ha confermato che con decorrenza 31 luglio 2002 cessa tutte le attività operative presso la suddetta sezione doganale, trasferendo provvisoriamente l'attività concernente l'importazione dei pacchi aerei di provenienza extra/U.E., presso il centro di Milano pacchi Linate, in attesa del trasferimento definitivo presso il centro dei servizi postali sito in Lonate Palazzolo (Varese);

Vista l'autorizzazione al predetto trasferimento provvisorio, dovuto all'esigenza di liberare il centro di Milano pacchi Farini - sito in piazzale Lugano, 21, per consentire il programmato smantellamento della struttura;

Vista la proposta in data 6 agosto 2002 della Direzione della circoscrizione doganale di Milano 1 di sopprimere la sezione doganale pacchi postali e posta lettere;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 2 settembre 2002 la sezione doganale pacchi postali e posta lettere, sita in Milano, piazzale Lugano n. 21 - codice di riferimento n. 071102, dipendente dalla dogana di Milano, è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2002

Il direttore regionale: FIORILLO

02A11163

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 luglio 2002.

Schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 19 del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto l'art. 20 del Regolamento n. 1227/200/CE della commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1493/1999/CE del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, prevede che il Governo, regioni e province autonome possono concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 12 luglio 2002, in materia di classificazione delle varietà di vite;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, hanno avanzato richieste di modifiche in merito al provvedimento in esame, unitamente alla proposta di modificare in accordo il testo in esame, peraltro, accettate, dal rappresentante del Ministero proponente;

Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltura, gli assessori regionali hanno confermato le richieste avanzate in sede tecnica unitamente alla proposta di una ulteriore modifica, recepita dal Ministro delle politiche agricole e forestali e di seguito riportata:

al punto 4 aggiungere il seguente comma: «Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate»;

Vista la nuova stesura dello schema di accordo contenente le modifiche concordate, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di questa Conferenza;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Visto l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto l'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, contenente norme di attuazione dei regolamenti sopra riportati, che dispone che la classificazione delle varietà di viti di uva da vino avvenga secondo le procedure vigenti in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti che, tra l'altro deve provvedere agli adempimenti della normativa ricordata;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Acquisito il parere del Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. Finalità.

1. La classificazione delle varietà di viti per uva da vino viene effettuata dalla regioni e province autonome sulla base delle linee guida generali contenute nel presente provvedimento.

2. Criteri di classificazione.

1. Le varietà di viti per uve da vino sono classificate, ai fini della coltivazione, per unità amministrativa o per zona di produzione. Per unità amministrativa si intende il territorio della regione o delle singole province o della provincia, n. 1164. Nella classificazione le varietà sono indicate con il nome, i sinonimi, gli omonimi e, se autonoma. Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati, ai fini del presente provvedimento, dalle regioni o province autonome.

2. Sono ammesse alla classificazione soltanto le varietà che appartengono alla specie *Vitis Vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altra specie del genere *Vitis*. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti: Noah, Othello Isabella, Jacquez, Clinton, Herbemont.

3. Sono classificate solo le varietà di uve da vino iscritte al registro nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 del caso gli eventuali altri usi di cui al comma 4.

4. Per ogni varietà classificata come varietà per la produzione di vino nell'unità amministrativa nella zona di produzione si indicano anche i seguenti eventuali altri usi consentiti nell'unità amministrativa o nella zona di produzione considerata:

a) varietà per uva da tavola;

b) varietà per la produzione di acquavite da vino;

c) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;

d) varietà per la produzione di vino da uve stramature;

e) altri usi.

3. Classificazione delle varietà di viti.

1. Per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione, le varietà di viti per uve da vino sono assegnate ad una delle classi seguenti:

a) varietà idonee alla coltivazione.

Dette varietà possono essere coltivate nell'unità amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis Vinifera*. Le regioni e le province autonome, possono, sulla base di parametri tecnici e/o delle poltiche di sviluppo del settore, suddividere queste in varietà consigliate in varietà ammesse per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola.

Le varietà sono eliminate dalla classificazione quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione, definite dall'art. 2, comma 1 del medesimo.

b) varietà in osservazione.

Dette varietà sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell'unità amministrativa o nella zona di produzione. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «indicazione geografica tipica».

4. Nuove varietà.

1. L'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o la zona di produzione ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie effettuate in conformità con l'allegato tecnico.

2. In deroga al primo comma del presente articolo, per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è ammessa la classificazione in un'unità amministrativa o zona di produzione, senza l'obbligo di effettuare le previste prove di attitudine alla coltura, la classificazione definita ai sensi dell'art. 2, comma 2, per i seguenti casi:

a) varietà di uve da vino che sono classificate come varietà idonee alla coltivazione nell'unità amministrativa o zona di produzione finitima;

b) varietà che figurano nel registro nazionale delle varietà di viti come provvisoriamente autorizzate nella relativa unità amministrativa o zona di produzione alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. Qualora le regioni e le province autonome abbiano delle sperimentazioni terminate entro l'anno di pubblicazione del presente accordo, queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate;

5. Varietà utilizzabili per la produzione di vino.

1. Soltanto le varietà di viti per uva da vino da commercializzare menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

2. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione.

1. Le varietà precedentemente classificate come varietà raccomandate o varietà autorizzate sono assegnate alla classe varietà idonee alla coltivazione: le varietà precedentemente classificate come varietà provvisoriamente autorizzate sono assegnate alla classe varietà in osservazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettera *b)* del presente provvedimento.

7. Provvedimenti regionali.

1. Le regioni e province autonome adottano i provvedimenti di competenza dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento in ordine alla classificazione delle varietà di viti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO TECNICO.

1. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità relative all'organizzazione della prova ed alla raccolta dei dati in modo da permettere una idonea valutazione dell'attitudine alla coltura della varietà interessata.

2. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite di cui trattasi, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione o provincia autonoma. Una o più varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite vengono coltivate in condizioni identiche ed osservate come varietà di riferimento ai fini comparativi. Possono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di viti relativamente diffuse nella regione considerata.

3. Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varietà da esaminare così come una o più varietà di riferimento possano produrre almeno trecento litri di vino.

4. I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove per la varietà di vite sottoposta alle prove e per la o le varietà di riferimento si valutano i seguenti parametri:

a) vegetativi:
- epoca di germogliamento;
- epoca di fioritura;
- epoca di invaiatura;
- epoca di maturazione;

b) produttivi:
- sul mosto alla maturazione:
  - grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
  - acidità totale (g di acido tartarico/l);
  - ph;
  - peso medio del grappolo;
  - produzione media espressa in kg uva per ceppo per ettaro;
- sul mosto alla raccolta dell'uva:
  - grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
  - acidità totale (grammi di acido tartarico/l);
  - ph;
- sul vino bianco:
  - acidità totale (g di acido tartarico/l);
  - acido tartarico(g/l);
  - alcool (g/l);
  - acido malico (g/l);
  - estratto netto (g/l);
- su altri vini:
  - acidità totale (g di acido tartarico/l);
  - acido-tartarico (g/l);
  - alcool (g/l);
  - acido malico (g/l);
  - estratto netto(g/l);
  - flavonoidi (mg/l);
  - antociani (mg/l);
  - polifenoli totali (mg/l).

5. Deve essere inoltre effettuata, per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.

6. Aggiungere anche eventuali indicazioni sulla coltura della varietà di vite in esame (ad es. resistenza alla siccità, a malattie, vigoria etc.).

Roma, 25 luglio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11169

ACCORDO 25 luglio 2002.

Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventano del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento n. 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini», che agli articoli 14 e 15 detta disposizioni per la denuncia delle superfici «vitate» e la costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ed all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve e della produzione generale vitivinicola;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo del Ministro delle politiche agricole e forestali, trasmesso il 19 giugno 2002, sui criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOC e DOCG e degli elenchi delle vigne IGT, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni nella seduta del 4 ottobre 2001;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni, pur esprimendo avviso favorevole, hanno avanzato alcune richieste formali di modifiche in merito al provvedimento in esame, peraltro, accettate dal rappresentante del Ministero proponente;

Tenuto conto che nel corso della seduta del 18 luglio 2002 del comitato tecnico di coordinamento in materia

di agricoltura gli assessori regionali hanno confermato l'avviso favorevole con le modifiche concordate in sede tecnica;

Vista la nuova stesura dello schema di accordo, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di questa Conferenza;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Criteri generali:

1. Nomenclatura - A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, la dicitura «Albo dei vigneti DO e elenco delle vigne IGT» verrà di seguito indicata con il termine «Albo» e la dicitura «DO e IGT» con il termine «DO».

2. DO interregionali - In tale caso le rispettive regioni e province autonome, di seguito indicate con il termine unitario «Regioni», concordano preliminarmente univoci criteri e modalità procedurali su tutti gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento ed alla gestione degli albi DO, ivi comprese le modalità procedurali per la definizione degli eventuali contenziosi.

3. Revisione generale degli albi DOCG E DOC (decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 3, paragrafo 1, lettera *c*) - Il termine ultimo per l'aggiornamento di tutti gli albi dei vigneti DO, sulla base delle risultanze della dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successivi decreti ministeriali di proroga e degli specifici accertamenti tecnici regionali, è fissato al 30 giugno 2004. Fino a che non sarà compiuta tale revisione i relativi vigneti, di cui alla predetta dichiarazione, sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei «nuovi» albi istituiti presso le regioni.

4. Richieste di iscrizione agli albi DOC e DOCG e agli elenchi delle vigne IGT effettuate congiuntamente alla dichiarazione delle superfici vitate (decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 3, paragrafo 1, lettere *d), e)*). Per l'effettuazione degli specifici accertamenti tecnici regionali, ai fini dell'iscrizione agli albi ed agli elenchi, il termine è fissato 30 settembre 2003. Fino a che non sarà effettuata tale verifica, i relativi vigneti sono da intendersi iscritti provvisoriamente nei «nuovi» albi DO ed elenchi IGT istituiti presso le regioni.

5. Età produttiva dei vigneti DO e relativi accertamenti - Qualora non sia stabilito nei decreti di approvazione dei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva con le rese degli ultimi anni. Al riguardo le regioni prevedono gli opportuni controlli, anche in qualsiasi fase del ciclo produttivo dei vigneti, atti a verificare la persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'iscrizione all'albo.

6. Le regioni e province autonome che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma, nel definire le modalità per procedere alla revisione generale degli albi e per le nuove iscrizioni, nonché in tutti gli altri casi contemplati nel presente accordo ove si fa riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate, terranno conto dei dati risultanti dalle relative dichiarazioni a dai successivi aggiornamenti viste le procedure già poste in essere.

Criteri e procedure integrativi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

1. Istituzione albi - Articolazione degli albi:

a) ogni conduttore è identificato nell'albo con un proprio codice valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale, che si identifica con il CUAA); eventualmente la regione può prevedere un codice identificativo aggiuntivo;

b) ogni DO e tutte le relative tipologie sono identificate nell'albo con apposito codice, che viene attribuito con il decreto di approvazione del disciplinare; per tutte le DO già esistenti i relativi codici saranno resi noti con uno specifico decreto ministeriale;

c) ciascuna unità vitata ai fini della successiva rivendicazione della produzione DO deve risultare iscritta nel/i rispettivo/i albo/i;

d) al fine di consentire l'opzione vendemmiale tra varie DO o IGT coesistenti sulle stesse aree vitate (ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 164/1992), in modo da rivendicare le produzioni DO/IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'art. 7 della citata legge, i conduttori interessati devono iscrivere preliminarmente i rispettivi «vigneti» distintamente in ogni albo/elenco per i quali intenderanno, eventualmente, effettuare la scelta in questione;

e) il programma informatico di gestione dell'albo deve consentire, in tempo reale, di:

verificare la situazione aziendale, con riferimento alla superficie totale vitata, iscritta globalmente all'albo per tutte le DO, e alla superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonché la precisa identificazione catastale di ogni singola superficie vitata con riscontro allo schedario viticolo;

verificare la situazione generale dell'albo, con particolare riferimento alla superficie vitata della intera DO e delle relative sottozone e delle tipologie distinte nell'albo medesimo;

qualora singole unità vitate siano iscritte a due o più albi di DO in tutto o in parte coesistenti sullo stesso territorio, il programma informatico in questione deve assicurare, sia in ambito generale della denominazione che a livello aziendale, il collegamento con tutti gli albi, e deve altresì evitare il moltiplicarsi delle superfici vitate iscritte, con particolare riguardo ai connessi adempimenti tecnico-produttivi, dichiarativi e statistici;

f) il programma informatico di gestione dell'albo deve consentire di affiancare per ogni DO e per ciascuna tipologia i dati relativi alle produzioni annuali rivendicate.

2. Presentazione domande e modulistica - Le domande di iscrizione o variazioni di iscrizione delle

unità vitate allo specifico albo o agli specifici albi sono presentate dai conduttori agli uffici indicati dalle regioni competenti per territorio utilizzando la modulistica, messa a disposizione dai medesimi uffici, contenente almeno gli elementi indicati nello schema riportato in allegato (allegato 1).

3. Termini presentazione domande - Al fine di consentire la rivendicazione delle produzioni DO le domande dovranno essere presentate:

entro il 30 aprile, in caso di nuova iscrizione o di variazioni che comportino modificazioni tecnico-produttive (es.: sovrainnesto, ecc.);

in caso di variazioni di intestazione delle posizioni dell'albo (variazioni anagrafiche e ragione sociale), tali variazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Le regioni possono eventualmente stabilire altri termini che devono essere resi noti mediante pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali. In particolare ciascuna regione stabilirà il termine entro cui trasmettere alle competenti camere di commercio i dati aggiornati degli albi al fine di consentire la certificazione delle relative produzioni DO.

4. Controlli tecnico-viticoli - Per le richieste di nuova iscrizione o per variazioni che comportano modificazioni tecnico-produttive, i controlli regionali devono accertare la rispondenza degli impianti viticoli alle prescrizioni stabilite negli specifici disciplinari di produzione.

5. Iscrizioni provvisorie - Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dei criteri generali, eventuali iscrizioni provvisorie agli albi sono consentite per una sola campagna vendemmiale.

Disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'entrata in vigore e dell'attuazione delle disposizioni del presente accordo le regioni, ove sia necessario tenendo conto di quanto disposto al punto 2 dei criteri generali, adottano le misure transitorie, da rendere note con le modalità ritenute più opportune, per consentire l'iscrizione/aggiornamento all'albo e la gestione dello stesso albo, tenendo in ogni caso conto dei dati e degli elementi della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1), eventualmente integrando la modulistica di cui alla normativa finora vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, legge n. 164/1992, circolare n. 5/1996) con gli elementi del modello B1.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo le regioni e le camere di commercio comunicano al Ministero le misure adottate per il trasferimento delle competenze in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e le regioni comunicano al Ministero le misure transitorie adottate di cui al precedente punto 1.

Termini di applicazione.

Il presente accordo è applicabile a partire dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

SCHEMA DI MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE O VARIAZIONE DI ISCRIZIONE DELLE UNITÀ VITATE AGLI ALBI (Punto 2 dei criteri e procedure integrativi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia del presente Accordo).

1. Si riportano di seguito le informazioni comuni che devono essere presenti nella modulistica adottata da ciascuna regione o provincia autonoma, da utilizzare per la rilevazione delle informazioni relative alle superfici vitate, allo scopo:

di aggiornare lo schedario viticolo nazionale (dichiarazioni superfici vitate);

di effettuare le iscrizioni e gli aggiornamenti all'albo dei vigneti a DO;

di effettuare le iscrizioni e gli aggiornamenti dell'elenco delle vigne IGT.

2. La modulistica si compone di tre parti i cui i dati obbligatori sono:

a) dati identificativi del dichiarante (quadro *A*);

b) informazioni relative alle unità vitate (quadro *B*), va compilato un quadro per ogni comune oggetto della denuncia;

c) iscrizione/variazione delle unità vitate agli albi o elenchi, con identificazione dei vigneti e delle vigne (quadro *C*).

3. Le domande di iscrizione/variazione hanno ambito provinciale.

ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

QUADRO *A*.

Deve contenere le stesse informazioni necessarie ad identificare il richiedente nell'ambito dello schedario viticolo nazionale.

QUADRO *B* (relativo alle sole unità vitate interessate all'iscrizione all'albo DO/elenco IGT).

Unità vitata (UV) - (Elemento di base della dichiarazione delle superfici vitate - schedario viticolo). È definita come una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso (titolo di conduzione), destinazione produttiva, irrigazione, tipo coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, ecc. Qualora una singola UV sia composta da più varietà di viti, come sopra specificato, è fatto obbligo di riportare la percentuale dei ceppi relativi ad ogni tipologia varietale ai fini dell'iscrizione all'albo.

Superficie vitata - Per il calcolo della superficie dell'unità vitata si deve fare riferimento alle disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 2000.

Vitigno - Si deve fare riferimento al codice della varietà di vite previsto dal catalogo nazionale delle varietà di vite.

QUADRO *C*.

Vigneto - Il vigneto è l'unità di base iscrivibile ad un albo/elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Il vigneto può essere costituito da una unità vitata (U.V.) o da un insieme di Unità vitate.

È possibile qualificare il vigneto con un toponimo di «vigna» purché risulti costituito da una U.V. o da un insieme di U.V. contigue.

Una U.V. può essere associata ad uno ed un solo vigneto.

Iscrizioni all'albo/elenco.

Ad un albo/elenco possono essere iscritti più vigneti.

Un vigneto può essere iscritto a uno o a più albi/elenchi, purché siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.

QUADRO *B*

Informazioni relative alle superfici vitate - Devono essere obbligatoriamente "scaricabili" nel Sistema AGEA, la raccolta delle informazioni deve risultare però flessibile e adattata alle realtà e specificità regionali.

Per ogni foglio di mappa e particella si indicano le n tipologie varietali con la percentuale di superficie occupata

Comune _____ sigla provincia ___ codice istat comune ________ descrizione ____________

Progr u.v.	casi part.	sez.	foglio	part	sup catas	titolo cond	dest prod	irrig	tipo colt	sup vitatata	sesto		tipo allev	anno impianto	Progressivo varietale	vitigno (*)	Numero ceppi	% ceppi
											tra	sulla						
1															1a			
															1b			
															1n			
2															2a			
															2b			
															2n			

(*) si possono indicare anche più varietà di viti e le rispettive percentuali, così come consentito dal programma B1

QUADRO *C*

(deve essere compilato un quadro per ciascuna DO o IGT)

D.O. di base (1) ____________________

cod. DO	cod. albo	descrizione
Iscrizione/variazione in albi/elenchi altra/e sottozone, tipologie, DO - IGT		
cod. DO	cod. albo	descrizione

prog. U.V.	tipo operazione (2)	superficie da iscrivere	raggruppamento iscrizioni (*vigneti*)	Toponimo Vigna (3)	

Note:

(1) Trattasi della D.O. il cui disciplinare di produzione prevede le condizioni più restrittive.

(2) Iscrizione, variazione, cancellazione

(3) elenco toponimi:
a. ____________
b. ____________
c. ____________
d. ____________

02A10722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9794
Yen giapponese	116,79
Corona danese	7,4259
Lira Sterlina	0,62870
Corona svedese	9,2039
Franco svizzero	1,4576
Corona islandese	85,66
Corona norvegese	7,3580
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	30,027
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,95
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,5892
Lira maltese	0,4127
Zloty polacco	4,0875
Leu romeno	32430
Tallero sloveno	227,8788
Corona slovacca	43,220
Lira turca	1608000
Dollaro australiano	1,7935
Dollaro canadese	1,5290
Dollaro di Hong Kong	7,6395
Dollaro neozelandese	2,0902
Dollaro di Singapore	1,7151
Won sudcoreano	1167,25
Rand sudafricano	10,2935

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11292

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequin»

Estratto decreto NCR n. 385 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACEQUIN anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, c.a.p. 20148 - Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027230097 (in base 10) - 0TYZWK (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Recordati S.p.a. - Officina farmaceutica di Milano - via Civitali n. 1;

oppure:

Cosmo S.p.a. - Officina farmaceutica di Lainate (Milano) - via C. Colombo, 1.

Produzione in bulk anche presso:

Pfizer Pharmaceuticals Ltd - Puerto Rico - km 1.9, road 689 - Vega Baja.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: quinapril cloridrato mg 21,664 (pari a quinapril mg 20);

eccipienti: magnesio carbonato pesante, lattosio, gelatina, crospovidone, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172), cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa sistemica. Insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 423 del 18 luglio 2002

Specialità medicinali: CERVIDIL, GEREF, PROFASI HP, SEROBIF, SEROFENE, STILAMIN, TAMARINE.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a. via Casilina, 125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Cervidil» 1 candeletta vaginale 1 mg - A.I.C. n. 026028011, «Geref» 50 mcg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 026976011, «Profasi HP» 2000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, per uso i.m. e s.c. - 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247032, «Profasi HP» 5000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, per uso i.m. e s.c. - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247 044, «Serobif» - 3.000.000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, 3 flaconi

polvere + 3 fiale solvente - A.I.C. n. 028698088, «Serofene» - 30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 026972012, «Stilamin» - 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 024724015, Stilamin - 3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 fiala polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 024724027, «Tamarine» - «sorbitolo» sciroppo 140 g - A.I.C. n. 021528106, «Tamarine» - marmellata 260 g - A.I.C. n. 021528157, prodotti anteriormente al 5 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 32 dell'8 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 1º settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pranoflog»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 443 del 24 luglio 2002

Medicinale: PRANOFLOG.

Titolare A.I.C.: Società S.I.F.I p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Poni n. 36, codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: revisione indicazioni terapeutiche - d'ufficio.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Pranoflog».

Le nuove indicazioni terapeutiche approvate sono: «Stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta».

Il paragrafo 4.2 «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto, è così modificato: «Secondo prescrizione medica» relativamente alla confezione sottoelencata - «0,1 % collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 033776016.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 470 del 27 agosto 2002

Specialità medicinale: TERAFLUSS.

Società: Epifarma S.r.l. via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

«2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046010;

«5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046022.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 364 del 9 luglio 2002.

Il provvedimento A.I.C. n. 364 del 9 luglio 2002, è rettificato nella descrizione della confezione così come segue:

da: «5 mg compresse» 10 compresse divisibili (A.I.C. n. 035046022),

a: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili (A.I.C. n. 035046022).

02A11171

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della ditta «Diverseylever S.p.a.»

Con decreto n. 800.5/R.P.495/D13 del 28 agosto 2002 è stata revocata, la rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

«SU 330 SANITIZER» - registrazione n. 13.235.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

02A11233

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico PAI

Si dà notizia che con deliberazione n. 101 del 1º agosto 2002, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto del «Piano di assetto idrogeologico - PAI» ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Il progetto di piano sarà depositato, ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, presso le sedi delle province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Di detto deposito sarà data pubblicità mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nei bollettini ufficiali delle regioni Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana.

02A11180

COMUNE DI PODENZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Podenzano (Piacenza) ha adottato il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

4 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;

5,5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale (immobili gruppo catastale A, escluso A/10);

6 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, unità immobiliari diverse dalle abitazioni);

2. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione di € 103,30, pari a L. 200.016, da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A11165

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) ha adottato il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 7 per mille;

b) altre unità immobiliari: 7 per mille;

c) aree fabbricabili: 7 per mille;

d) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico.

Le aliquote di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

2. di determinare per l'anno 2002 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di elevare la detrazione spettante fino a € 258,22 per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti che risiedono e dimorano abitualmente nell'abitazione di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che siano coniugati, in regime di comunione e/o separazione legale dei beni, vedovi/e o persone singole senza genitori;

b) soggetti che abitano nell'immobile di proprietà dei propri familiari che ivi fissano la residenza e dimora abituale del proprio nucleo familiare composto da almeno marito e moglie.

(Omissis).

02A11164

COMUNE DI TERLAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Terlago (Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Terlago, per l'anno 2002:

a) aliquota per l'abitazione principale (comprese le assimilazioni contemplate dal regolamento): 4 per mille;

b) aliquota abitazioni locate, con contratto di locazione registrato, a soggetto che le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;

c) aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;

d) aliquota aree edificabili: 5,5 per mille;

2. di mantenere nella misura prevista dalla legge la detrazione per l'abitazione principale, ovvero di € 103,29 (corrispondente al valore di legge di L. 200.000).

(Omissis).

02A11166

COMUNE DI VAL REZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Val Rezzo (Como) ha adottato il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰ (2002)
1	2	3
1	Tutte le tipologie di immobili	6 per mille

(Omissis).

02A11167

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Villa San Pietro (Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:

aliquota 4 per mille, per le abitazioni principali;

aliquota 6 per mille, per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili;

2. di determinare, per l'anno 2002, in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

02A11168

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 28 marzo 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 308/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 16/2002).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 33, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Legge n. *308*/2000, art. 109, modificato ...», leggasi: «Legge n. *388*/2000, art. 109, modificato ...».

02A11226

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651212/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 0 *

€ 0,77